Ispettorato territoriale del lavoro di Varese

Sinergie territoriali per la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro

Fabbisogni e controlli nei settori Terziario e Turismo

Intervento del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Varese
dr. Alberto Gardina
Tavola rotonda · Ville Ponti

Il quesito e la traccia dell'intervento

QUESITO ASSEGNATO ALL'ITL

L'ITL sta presidiando il territorio con un'azione di vigilanza sempre più capillare: quali evidenze e criticità state riscontrando, anche per quanto riguarda gli adempimenti formativi?

1. Gli effetti per i lavoratori e per gli enti previdenziali
2. L'esito degli accertamenti e i provvedimenti adottati
3. I settori controllati, con attenzione a Terziario e Turismo
4. Le violazioni e un approfondimento sulla formazione
5. Le linee di lavoro comune sul territorio

Fonte: programma della tavola rotonda

Conciliazione monocratica: 444 procedure nel 2026

444
procedure totali

207
con esito positivo

203
con esito negativo

34
in corso

122
preventive

2
contestuali

320
su diffida accertativa

91,80%
delle preventive attivate nei termini (112 su 122; 10 oltre il termine)

Più di sette procedure su dieci (320 su 444) derivano da una diffida accertativa.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Diffide accertative e recuperi contributivi

Diffide accertative esecutive

138

diffide esecutive

€ 273.529,33

importo diffidato

Valore medio per diffida: circa 1.982 euro.

Recuperi della vigilanza previdenziale

143

pratiche con recuperi

€ 3.541.403

imponibile accertato

€ 1.171.540

contributi accertati

I contributi accertati corrispondono al 33,1% dell'imponibile.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Lavoratori tutelati: 1.299 persone interessate

1.299
lavoratori tutelati

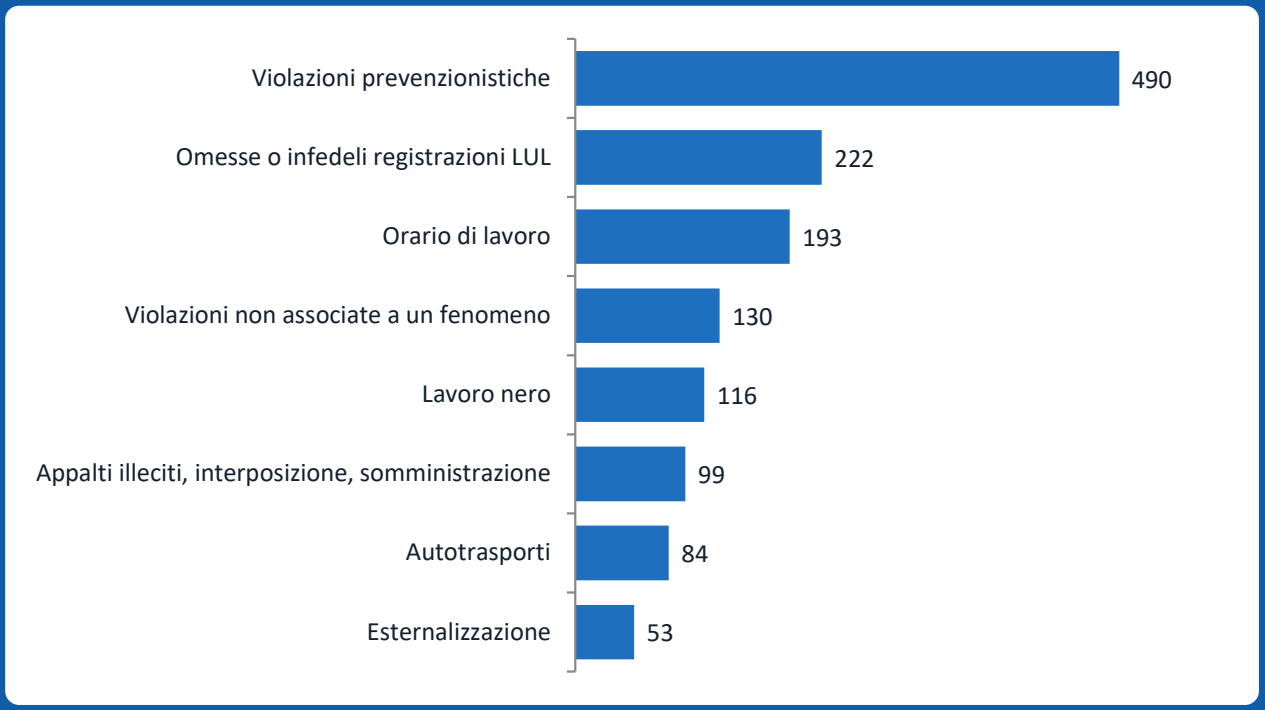
114
di cui resa dichiarazione

20
privi di permesso di soggiorno

4
rifugiati

1
minorenne

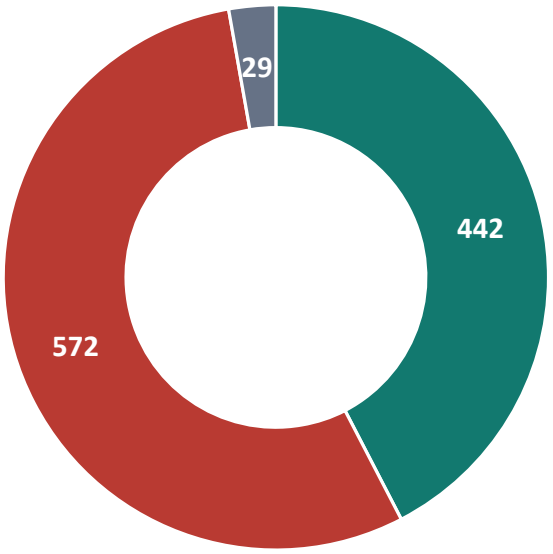
Lavoratori tutelati per fenomeno



Un lavoratore può rientrare in più fenomeni: i valori non si sommano.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Esito degli accertamenti: 56,41% di irregolarità



1.043
pratiche totali

56,41%
indice di irregolarità

Pratiche per tipologia di verifica

728
vigilanza ordinaria

290
vigilanza tecnica

25
autotrasporti

L'indice è calcolato sulle pratiche con esito regolare o irregolare (572 su 1.014): le 29 pratiche neutre sono escluse.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Richieste d'intervento: 362 segnalazioni ricevute

362
richieste d'intervento

37
fondate

24
infondate

38
messe ad atti

202
in lavorazione

60,7%
delle richieste con esito di merito è fondata (37 su 61)

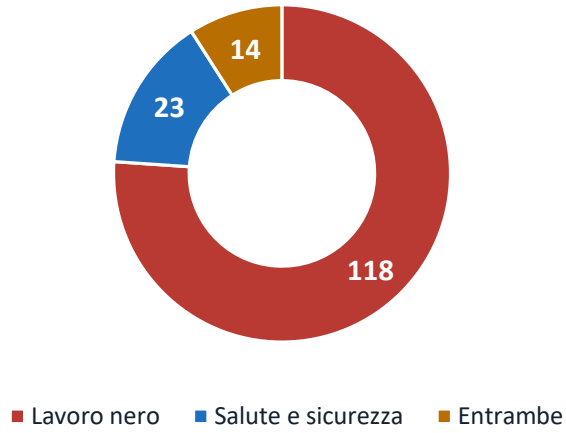
55,8%
delle richieste è ancora in lavorazione (202 su 362)

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Sospensioni: 155 provvedimenti e 462.100 euro contestati

155
sospensioni notificate

€ 462.100
importo contestato



Sospensioni per causale

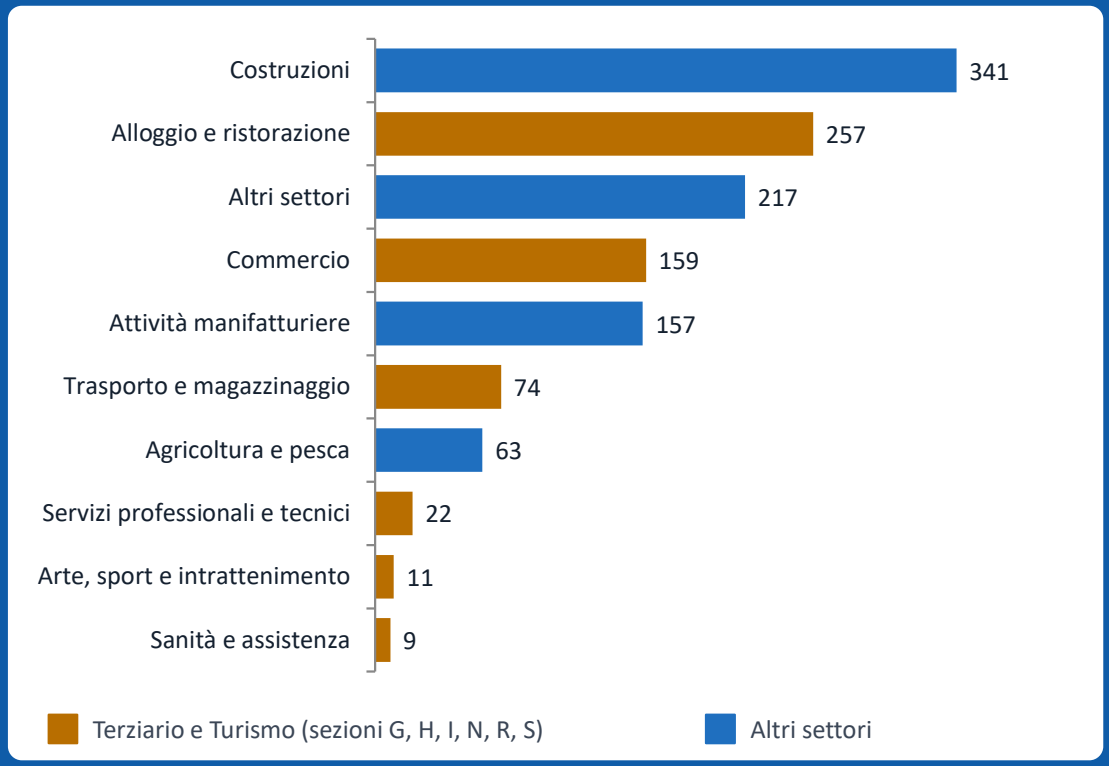


Presupposti: art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d.lgs. 81/2008): almeno il 10 per cento di lavoratori irregolari oppure gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Un provvedimento può avere più causali.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Accessi ispettivi per settore: il peso di Terziario e Turismo

Ispezioni ponderate per settore ATECO



1.310

ispezioni ponderate

532 · 40,6%

Terziario e Turismo

257 · 19,6%

alloggio e ristorazione

Nel Terziario e Turismo prevale la vigilanza ordinaria (78,2%). Nelle costruzioni la vigilanza tecnica pesa per il 49,1%.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, aggiornamento al 24/10/2026. Valori ponderati.

Violazioni accertate: quadro d'insieme

610
verbali

3.404,99
violazioni

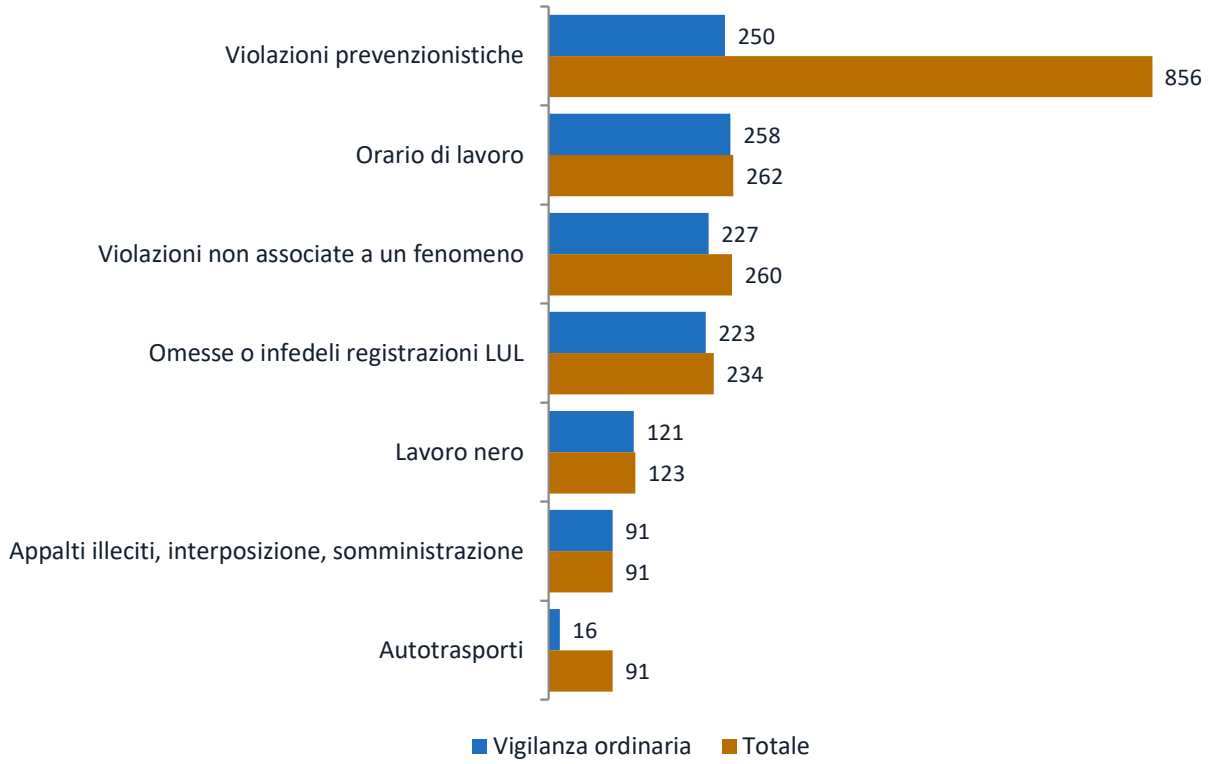
€ 2.060.282,03
importi contestati

Tipologia di verifica	Verbali	Violazioni	Importi contestati
Vigilanza ordinaria	364	2.671,00	€ 1.403.187,23
Vigilanza tecnica	212	593,99	€ 616.480,95
Autotrasporto (per differenza)	34	140,00	€ 40.613,85
Totale	**610**	**3.404,99**	**€ 2.060.282,03**

La riga «Autotrasporto» è ricavata per sottrazione dal totale: il quadro d'insieme non distingue la tipologia di verifica.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Violazioni per fenomeno: vigilanza ordinaria e totale



1.456

violazioni per esternalizzazione, identiche in vigilanza ordinaria e nel totale: dato da leggere con cautela

250 → 856

violazioni prevenzionistiche: dalla sola vigilanza ordinaria al totale

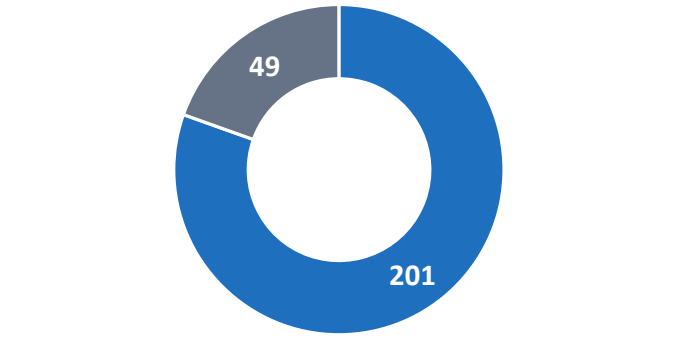
Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, aggiornamento al 24/10/2026. Valori arrotondati; esternalizzazione esclusa dal grafico.

Vigilanza ordinaria: violazioni prevenzionistiche di rilievo penale

100
verbali

201
violazioni

€ 198.055,93
importi contestati



- Selezione SMART: vigilanza ordinaria, violazioni di tipo penale, fenomeno «violazioni prevenzionistiche», con selezione multipla del dettaglio.
- Le violazioni prevenzionistiche complessive della vigilanza ordinaria, penali e amministrative, sono 250: 201 rientrano nella selezione.

Anche la vigilanza ordinaria accerta violazioni prevenzionistiche di rilievo penale.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, aggiornamento al 24/10/2026. Dati non disaggregati per settore.

Vigilanza tecnica: violazioni prevenzionistiche

Tipo di violazione	Verbali	Violazioni	Importi contestati
Amministrative	30	31,00	€ 54.950,32
Penali	182	563,00	€ 561.530,63
Totale	**212**	**593,99**	**€ 616.480,95**

94,8%

delle violazioni ha rilievo penale

91,1%

degli importi contestati riguarda violazioni penali

2,8

violazioni per verbale (593,99 su 212)

In vigilanza tecnica tutte le violazioni sono riferite al fenomeno «violazioni prevenzionistiche».

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Adempimenti formativi: i dati della vigilanza tecnica

51 verbali penali	**204** violazioni	**€ 131.420,29** importi contestati
28,0% dei verbali penali di vigilanza tecnica	**36,2%** delle violazioni penali prevenzionistiche	**23,4%** degli importi contestati per violazioni penali

- Selezione SMART: vigilanza tecnica, violazioni di tipo penale, fenomeno «violazioni prevenzionistiche», dettaglio relativo alla formazione.
- Sospensioni: una sola per mancata formazione e addestramento (600 euro), su 155 provvedimenti.

La formazione è frequente nei verbali tecnici, ma raramente è la causale della sospensione.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026, dati aggiornati al 24/10/2026

Art. 37 d.lgs. 81/2008: violazioni e lavoratori tutelati nel 2026

98
violazioni accertate

95
verbali di prescrizione

91
aziende interessate

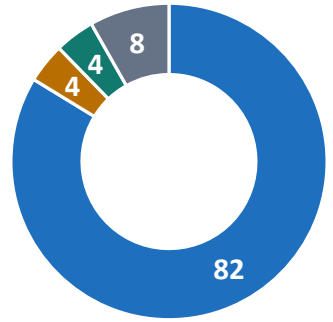
255
lavoratori tutelati (280 con le ottemperanze)

Tipologia di verifica	Violazioni	Lavoratori
Vigilanza ordinaria	69	122
Vigilanza tecnica	34	139
Totale	**98**	**255**

I totali non sono la somma delle righe: alcuni verbali e alcuni lavoratori compaiono in entrambe le tipologie.

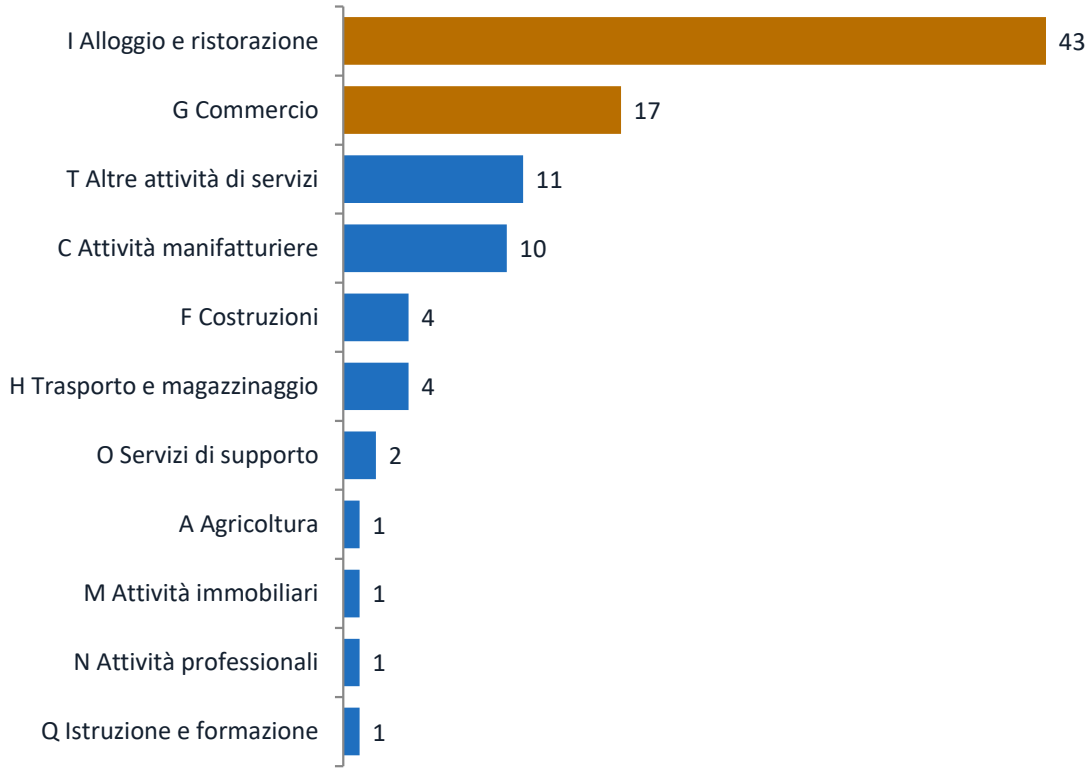
Art. 36 (informazione dei lavoratori): nessuna violazione nell'estrazione.

Violazioni per scaglione indicato in SMART



Fonte: estrazione SMART ITL Varese, notifiche dal 02/01 al 22/10/2026, fenomeno «violazioni prevenzionistiche». Violazione = coppia verbale e codice; lavoratori per codice fiscale.

Art. 37: i verbali di prescrizione per settore



43 su 95

verbali nell'alloggio e ristorazione (45,3%)

95 lavoratori

tutelati in 39 aziende dell'alloggio e ristorazione

17 verbali

nel commercio (17,9%)

Per ristorazione e ricettività la formazione si conclude entro 30 giorni dall'assunzione: v. nota INL n. 2377/2026 in appendice.

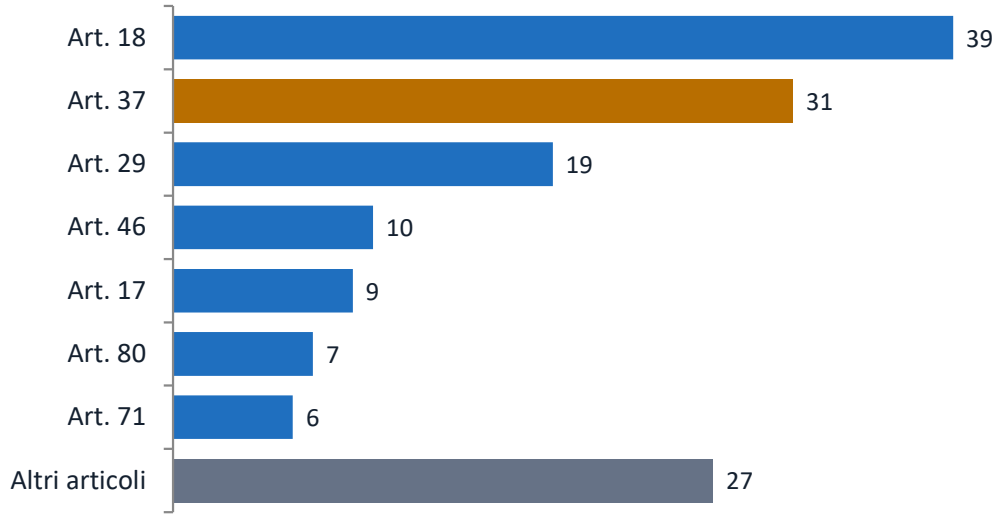
Fonte: estrazione SMART ITL Varese, 2026. Verbali di prescrizione con violazioni dell'art. 37; settori come da macrosettore ATECO principale dell'estrazione.

NIL di Varese: 148 violazioni prescritte nel 2026

148
violazioni comminate

€ 302.392,57
importo delle prescrizioni

€ 153.459,78
importo delle sanzioni riscosse



31
violazioni dell'art. 37: il 20,9% del totale

€ 71.637,59
prescrizioni per l'art. 37: il 23,7% degli importi

L'art. 37 è il secondo articolo per violazioni prescritte; l'art. 18 comprende le lettere a), c) e g).

Fonte: Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, Nucleo ispettorato del lavoro di Varese, quadro 1.e, 01/01-28/10/2026. Aggregazione per articolo a cura dell'ufficio.

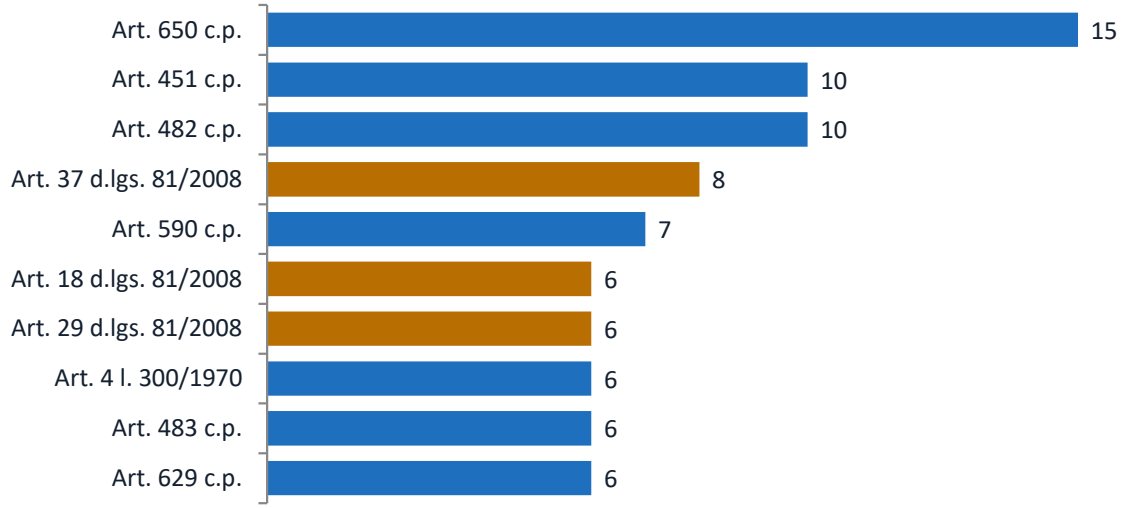
NIL di Varese: 118 persone denunciate nel 2026

118
persone denunciate (57 italiani, 61 stranieri)

0
persone arrestate o fermate

79
informative inoltrate

32
denunce per norme del d.lgs. 81/2008 (27,1%)



8
denunciati per l'art. 37 (3 italiani, 5 stranieri), con 9 informative

In evidenza le norme di salute e sicurezza del d.lgs. 81/2008. Il conteggio è per norma violata: una persona può comparire più volte.

Fonte: Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, NIL di Varese, riepilogo persone denunciate, 01/01-28/10/2026. Prime dieci norme; gli articoli senza indicazione si intendono del codice penale.

Formazione: i dati di ITL e NIL a confronto

	ITL di Varese	NIL di Varese (Carabinieri)
Fonte	SMART INL, estrazione analitica	Quadro 1.e e riepilogo persone denunciate
Periodo	02/01-22/10/2026	01/01-28/10/2026
Unità di conteggio	Violazioni (verbale e codice); lavoratori per codice fiscale	Violazioni comminate; persone denunciate per norma
Art. 37: violazioni	98, in 95 verbali di prescrizione	31 (24 + 7 per le due formulazioni)
Art. 37: persone	255 lavoratori tutelati	8 persone denunciate, con 9 informative
Art. 37: importi	Non presenti nell'estrazione	€ 71.637,59 di prescrizioni

I dati non sono sommabili: unità di conteggio e periodi differiscono, e non è escluso che vi siano accessi congiunti. Mostrano due presidi complementari sulla formazione.

Fonti: SMART INL (ITL di Varese); Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, NIL di Varese. Elaborazione dell'ufficio.

Adempimenti formativi: il quadro di riferimento

Formazione sufficiente e adeguata · art. 37, commi 1 e 13, d.lgs. 81/2008

Il datore di lavoro assicura una formazione sufficiente e adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Per i lavoratori immigrati occorre la verifica preventiva della comprensione della lingua veicolare.

Preposti · art. 37, comma 7-ter

La formazione dei preposti si svolge interamente in presenza e si ripete almeno ogni due anni.

Registrazione delle competenze · art. 37, comma 14

Le competenze acquisite sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui gli organi di vigilanza tengono conto nella verifica degli obblighi.

Tempi · art. 37, comma 4, lett. a), e art. 1-bis d.l. 159/2025

La formazione avviene in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. Per pubblici esercizi e imprese turistico-ricettive si conclude entro 30 giorni, come chiarito dalla nota INL n. 2377/2026 (appendice).

Fonte: d.lgs. 81/2008, art. 37, nel testo vigente; nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026 per l'art. 1-bis d.l. 159/2025

Criticità emerse dalla vigilanza

1. **Lavoro irregolare:** causale di 132 sospensioni su 155; 116 lavoratori tutelati per lavoro nero.
2. **Tempo di lavoro e registrazioni:** 193 lavoratori tutelati per orario di lavoro e 222 per omesse o infedeli registrazioni sul LUL.
3. **Prevenzione:** 17 sospensioni per mancata elaborazione del DVR; 490 lavoratori tutelati per violazioni prevenzionistiche.
4. **Formazione:** 98 violazioni dell'art. 37 in 95 verbali di prescrizione, con 255 lavoratori tutelati; il 45,3% dei verbali riguarda alloggio e ristorazione.
5. **Appalti ed esternalizzazione:** 99 lavoratori tutelati per appalti illeciti, interposizione e somministrazione; 1.456 violazioni per esternalizzazione.
6. **Presidio condiviso:** i Carabinieri del NIL registrano 31 violazioni prescritte per l'art. 37 e 8 persone denunciate.

Fonte: sistema SMART INL, anno 2026; NIL di Varese. Dati non disaggregati per settore, salvo la distribuzione degli accessi e dell'art. 37.

Conclusioni operative e linee di collaborazione

Con INAIL

Scambio di dati su infortuni e formazione, per orientare i controlli nei comparti del Terziario e del Turismo.

Con ATS

Coordinamento delle verifiche e attenzione comune alla qualità dei percorsi formativi, anche con la piattaforma Ge.Fo.S.

Con il NIL dei Carabinieri

Programmazione coordinata dei controlli sulla formazione e scambio di informazioni sugli esiti.

Con parti sociali ed enti formatori

Diffusione di buone prassi, in particolare sulla formazione dei preposti e dei lavoratori stranieri.

Con le imprese di alloggio e ristorazione

Informazione sul termine di 30 giorni e sulla documentazione che prova l'avvio dei corsi.

Per l'Ispettorato

Prosecuzione dei controlli nei comparti con più accessi, con attenzione a lavoro irregolare, orario di lavoro e formazione.

Dati, formazione e controlli: un lavoro da condividere sul territorio.

Proposte di lavoro, da confermare con gli enti coinvolti

Nota metodologica e fonti

- Cruscotto SMART INL, monitoraggio dell'attività di vigilanza, anno 2026, aggiornamento del 24/10/2026, ore 17:48. Le selezioni sono indicate nelle singole slide.
- Estrazione analitica SMART per la sede di Varese (violazioni prevenzionistiche, notifiche dal 02/01 al 22/10/2026). La violazione è la coppia verbale e codice; i lavoratori sono contati per codice fiscale.
- I valori dell'estrazione analitica non coincidono con quelli del cruscotto, che usa un'altra unità di conteggio e può comprendere altre sedi.
- Quadri del Nucleo ispettorato del lavoro di Varese (Comando Carabinieri per la tutela del lavoro), periodo 01/01-28/10/2026. L'aggregazione per articolo è dell'ufficio.
- Normativa: d.lgs. 81/2008, artt. 14, 36 e 37, nel testo vigente. Prassi: nota INL n. 2377/2026, circolare INL n. 1/2026, circolare MLPS n. 11/2026, interpelli e FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 (appendice).

Il presente scritto non impegna l'amministrazione di appartenenza.

Ispettorato territoriale del lavoro di Varese

Appendice

Circolari, note, interpelli e FAQ di riferimento

Nota INL n. 2377/2026 · Circolare INL n. 1/2026 · Circolare MLPS n. 11/2026
Interpelli n. 1/2026 e n. 3/2023 · FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 (slide 32-36)

Nota INL n. 2377/2026: i tempi della formazione

Il termine di sessanta giorni

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva di completare la formazione entro sessanta giorni dall'assunzione. La previsione è stata intesa, erroneamente, come facoltà di differire l'avvio. Il nuovo Accordo del 2025 l'ha eliminata.

Sospensione per lavoro irregolare

Per ottenere la revoca della sospensione ex art. 14 d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro regolarizza i lavoratori e gli obblighi di sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. È sufficiente che la formazione sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile.

Verbale di prescrizione

Il verbale, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 758/1994, fissa un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi. Il personale ispettivo non richiama più i sessanta giorni, indicati dalla circolare INL n. 3/2021.

Parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026.

Fonte: INL, Direzione centrale coordinamento giuridico, nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, «Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative»

Nota INL n. 2377/2026: turismo e ristorazione, 30 giorni

L'art. 1-bis del d.l. 159/2025 (conv. da l. 198/2025) riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 l. 287/1991) e le imprese turistico-ricettive. Formazione e addestramento si concludono entro trenta giorni dall'assunzione. Resta l'obbligo di avviare subito il percorso: il lavoratore può essere adibito prima della conclusione.

Situazione	Esito indicato dalla nota
Accertamento entro 30 giorni, senza attestati	Il datore esibisce documenti che provano l'avvio del percorso: prenotazione dei corsi, richiesta all'organismo paritetico, interlocuzioni con il formatore o con il RLS.
Nessun attestato né documento idoneo	Violazione dell'art. 37, comma 1: verbale di contravvenzione e prescrizione, con conclusione entro il tempo tecnico e comunque entro 30 giorni.
Ottemperanza alla prescrizione	Il contravventore esibisce gli attestati di formazione.
Revoca della sospensione ex art. 14	Basta la documentazione che attesti la prenotazione di corsi conclusi entro i termini.

Resta fermo l'obbligo di informare i lavoratori prima dell'impiego (art. 36 d.lgs. 81/2008). Per i contratti inferiori a 30 giorni, i tempi sono coerenti con la durata del rapporto.

Fonte: INL, nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026. Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, n. 59/CSR, come richiamato dalla nota.

Circolare INL n. 1/2026: d.l. 159/2025, vigilanza e appalti

Tema	Novità
Lista di conformità INL	Priorità dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato (art. 3, comma 1).
Badge di cantiere	Tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione per le imprese nei cantieri edili in appalto e subappalto. Operatività subordinata al decreto ministeriale.
Patente a crediti: lavoro irregolare	Decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore «in nero» (allegato I-bis, n. 21) per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
Patente a crediti: sanzioni	Soglia minima della sanzione ex art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008 portata a 12.000 euro, per le violazioni successive al 31 ottobre 2025.
Notifica preliminare	Indicazione di codice fiscale o partita IVA e delle imprese in subappalto, dalle notifiche successive al 31 ottobre 2025.
Comunicazioni obbligatorie	Dal 1° aprile 2026 anche tramite il SIISL, secondo le modalità di un decreto ministeriale.

Fonte: INL, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 (d.l. 159/2025, conv. da l. 198/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025)

Circolare INL n. 1/2026: le novità sulla formazione

Disposizione	Novità indicata dalla circolare
Art. 6 d.l. 159/2025	Rinvio a un Accordo Stato-Regioni per i requisiti e i criteri di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza.
Art. 37, comma 11, d.lgs. 81/2008 (RLS)	Aggiornamento periodico esteso agli RLS delle imprese con meno di 15 lavoratori. La contrattazione collettiva nazionale ne disciplina le modalità, secondo proporzionalità. Restano 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e 8 ore oltre i 50.
Art. 37, comma 14	Le competenze si registrano nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in luogo del libretto formativo, per confluire nel SIISL.
Art. 1-bis d.l. 159/2025 (in sede di conversione)	Pubblici esercizi (art. 5 l. 287/1991) e imprese turistico-ricettive: formazione e addestramento si concludono entro 30 giorni dall'assunzione o dall'inizio dell'utilizzazione. La deroga riguarda l'art. 37, comma 4, lett. a).

Il termine di 30 giorni riguarda la conclusione dei corsi: l'avvio del percorso resta dovuto subito (nota INL n. 2377/2026).

Fonte: INL, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, paragrafo «Formazione in materia di SSL». Art. 37, commi 11 e 14, nel testo vigente.

Circolare INL n. 1/2026: le altre novità sulla sicurezza

Tema	Novità
Art. 15, comma 1, lett. z-bis)	Programmazione di misure di prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro del Titolo II.
DPI (art. 77)	Gli indumenti di lavoro con funzione di DPI si individuano con la valutazione dei rischi. In ispezione si verifica che il DVR li identifichi.
Scale e cadute dall'alto (artt. 113 e 115)	Scale verticali permanenti oltre 5 metri: gabbia o sistema individuale anticaduta, efficaci dal 1° febbraio 2026 per quelle già installate. Priorità ai sistemi collettivi, in particolare parapetti e reti.
Sorveglianza sanitaria (artt. 20, 25, 41)	Visite computate nell'orario di lavoro; screening oncologici; accertamento per sospetto uso di alcol o stupefacenti, in attesa dell'Accordo Stato-Regioni entro il 31 dicembre 2026.
Modelli organizzativi (art. 30, comma 5)	Il riferimento è ora alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, in luogo dell'OHSAS 18001:2007.
Volontariato di protezione civile (art. 3-bis)	Disciplina ora inserita nel d.lgs. 81/2008. Rappresentanti legali e volontari non sono equiparati a datore di lavoro, dirigente o preposto.

Fonte: INL, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026. Gli articoli senza indicazione sono del d.lgs. 81/2008.

Circolare MLPS n. 11/2026: allegato VII, piattaforme in frutteto

La novità

L'art. 12 della l. 34/2026 (legge annuale PMI, in vigore dal 7 aprile 2026) aggiunge all'allegato VII del d.lgs. 81/2008 le piattaforme di lavoro mobili elevabili e fuoristrada per operazioni in frutteto. La verifica periodica è triennale.

Il chiarimento

Le piattaforme per frutteto non coincidono con i carri raccogli frutta, classificati come ponti sospesi con argani e soggetti a verifica biennale. Non coincidono nemmeno con le PLE, soggette a verifica annuale.

L'ambito

Si tratta delle piattaforme per raccolta, diradamento e potatura in frutteto, con altezza massima inferiore a 3 metri, progettate per lavorare anche su terreni non coltivati e sconnessi.

Tema di interesse prevalente per il settore agricolo: inserito per completezza.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Divisione II, circolare n. 11 del 26 ottobre 2026

Interpelli della Commissione sulla formazione

Interpello n. 1/2026 · seduta del 16 aprile 2026

Oggetto: aggiornamento di RSPP e coordinatori per la sicurezza (CSE/CSP) mediante seminari e convegni.

Risposta: i requisiti dei docenti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 valgono per i corsi, non per i relatori di seminari e convegni. Per questi vale solo la parte III dell'Accordo n. 59/CSR del 2025. Per il riconoscimento è obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento.

Interpello n. 3/2023 · seduta del 29 maggio 2023

Oggetto: ore di frequenza dei corsi per RLS (art. 37, comma 11, d.lgs. 81/2008). Il quesito riguardava l'ammissibilità di assenze nella misura del 10%.

Risposta: l'art. 37 prevede già in modo esplicito la durata minima di 32 ore iniziali. Modalità, durata e contenuti specifici sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Fonte: Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 12 d.lgs. 81/2008), Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FAQ Accordo 59/2025: decorrenza e periodo transitorio

Tema	Risposta in sintesi	FAQ
Entrata in vigore	Dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della l. 69/2009.	n. 11
Periodo transitorio	Dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026 si potevano avviare corsi secondo gli accordi abrogati e l'allegato XIV del d.lgs. 81/2008. Lo stesso valeva per i requisiti dei soggetti formatori. Le nuove regole sono obbligatorie per i corsi avviati dal 19 maggio 2026.	n. 45, 46
Termine di sessanta giorni	Non è applicabile, neppure nell'anno transitorio. La formazione si svolge nelle occasioni previste dall'art. 37, comma 4. Il transitorio riguarda soltanto l'avvio dei corsi secondo gli accordi abrogati.	n. 9
Occasioni della formazione	Costituzione del rapporto o inizio dell'utilizzazione, se si tratta di somministrazione; trasferimento o cambiamento di mansioni; nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e miscele pericolose. L'Accordo ribadisce il precetto.	n. 32

Dal 19 maggio 2026 le nuove regole dell'Accordo si applicano a tutti i corsi avviati.

Fonte: FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (documento del 27 marzo 2026, emittente non indicato nel file ricevuto). Quesiti n. 9, 11, 32, 45, 46.

FAQ Accordo 59/2025: modalità di erogazione dei corsi

Tema	Risposta in sintesi	FAQ
Videoconferenza sincrona	Equiparata alla presenza fisica solo per i moduli teorici: addestramento e prove pratiche si svolgono in presenza. Per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, la VCS è esclusa per l'intero corso.	n. 33
Corsi sulle attrezzature	Formazione iniziale e aggiornamento solo in presenza fisica. Non sono ammesse né la videoconferenza sincrona né l'e-learning (parte IV, punto 3.5).	n. 19
Preposti	L'e-learning è escluso, per l'art. 37, comma 7-ter. Sono ammesse la presenza fisica e la VCS, equiparata alla presenza per la parte teorica.	n. 38
Rapporto docenti-discenti	Il rapporto 1:6 vale solo per le esercitazioni pratiche. La verifica finale è individuale, con prova pratica e colloquio, e non richiede quel rapporto.	n. 18
Tutor d'aula	Sempre previsto nei percorsi a distanza; consigliato in presenza con più di 10 discenti. Non può coincidere con il docente. È irrilevante il rapporto contrattuale con il soggetto formatore.	n. 48, 49, 50

Fonte: FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (documento del 27 marzo 2026, emittente non indicato nel file ricevuto). Quesiti n. 18, 19, 33, 38, 48, 49, 50.

FAQ Accordo 59/2025: formatori, attestati, verifica

Tema	Risposta in sintesi	FAQ
Accreditamento regionale	Valido solo nella Regione o Provincia autonoma che lo ha rilasciato. Gli attestati, emessi in conformità all'Accordo, valgono su tutto il territorio nazionale.	n. 1
Attestato	Contenuti minimi: soggetto formatore, dati del partecipante, tipologia di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo. Il codice ATECO non è previsto.	n. 2, 5
Verifica finale	Sempre obbligatoria, per tutti i corsi, con verbale. Se le tabelle non indicano la modalità, la sceglie il soggetto formatore, garantendo la tracciabilità. Le 30 domande minime si riferiscono al corso nel suo complesso.	n. 51, 52
Fascicolo del corso	Custodito dal soggetto formatore, che può essere il datore di lavoro, per almeno dieci anni. Comprende l'elenco dei docenti con le firme.	n. 43, 44
Requisiti dei docenti	Per i corsi valgono i requisiti del D.I. 6 marzo 2013; per i relatori di seminari e convegni, solo la parte III dell'Accordo. Per il modulo pratico sulle attrezzature servono tre anni di esperienza documentata.	n. 16, 47
Efficacia formativa	La verifica nella riunione periodica vale solo dove questa è obbligatoria. Negli altri casi il datore può usare le modalità della parte IV, punto 7.	n. 10

Fonte: FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (documento del 27 marzo 2026, emittente non indicato nel file ricevuto). Quesiti n. 1, 2, 5, 10, 16, 43, 44, 47, 51, 52.

FAQ 59/2025: destinatari e formazione pregressa

Tema	Risposta in sintesi	FAQ
Lavoratori, preposti e dirigenti	L'esonero dalle indicazioni metodologiche vale anche per preposti e dirigenti, se il datore organizza la formazione dei propri lavoratori. La nozione di lavoratore dell'art. 2 li include.	n. 31
Lingua veicolare	Il datore verifica la comprensione e la conoscenza della lingua usata nel corso (art. 37, commi 1 e 13). Per i lavoratori stranieri servono modalità adeguate, come un mediatore interculturale o un traduttore.	n. 39, 40
Aggiornamento dei preposti	Chi ha frequentato corsi da più di due anni prima del 19 maggio 2025 si aggiorna entro dodici mesi, quindi entro il 19 maggio 2026. Per i formati da meno di due anni vale la biennalità dell'art. 37, comma 7-ter, dal 19 maggio 2025.	n. 37
Datore di lavoro RSPP	Corsi della parte II, punto 4: modulo comune e moduli tecnici, dopo il corso propedeutico. Riconosciuta la formazione pregressa ex art. 34 e Accordo 2011, anche degli esonerati se in regola all'epoca.	n. 30, 34, 35
Credito formativo	Il credito dei corsi abilitanti dura se gli aggiornamenti sono regolari entro dieci anni. Entro il limite anche l'aggiornamento tardivo basta; oltre, l'attestato decade e il corso si ripete.	n. 8
Modulo cantieri	Obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti dell'impresa affidataria (art. 97, comma 3-ter). Transitorio di 24 mesi: nel frattempo basta una formazione adeguata.	n. 41, 42

Fonte: FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (documento del 27 marzo 2026, emittente non indicato nel file ricevuto). Quesiti n. 8, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42.

FAQ Accordo 59/2025: attrezzature e ambienti confinati

Tema	Risposta in sintesi	FAQ
Formazione pregressa	Riconosciuta solo se i contenuti sono integralmente conformi all'Accordo. Se manca anche un solo contenuto, il corso si ripete: non è prevista integrazione. Per i CMM valgono i corsi sulle gru mobili del 2012 conformi, non quelli su gru su autocarro o escavatori.	n. 12, 14, 28
Aggiornamento	Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull'attestato, se il corso pregresso è conforme.	n. 15
Carrelli telescopici	Se gli accessori rendono l'attrezzatura rispondente a una definizione dell'allegato II, serve il titolo abilitativo corrispondente.	n. 20
Escavatori	I corsi già erogati ma non conformi all'Accordo del 22 febbraio 2012 non valgono come formazione pregressa.	n. 22
Carroponti e gru a bandiera	Corsi già erogati riconosciuti se conformi. Corsi ancora da svolgere: conformi anche per durata minima. Le gru a bandiera non rientrano.	n. 23, 24
Ambienti confinati	Il corso della parte II, punto 7, si conclude entro dodici mesi dall'entrata in vigore, cioè entro il 19 maggio 2026. Fermi gli obblighi del d.P.R. 177/2011.	n. 25, 26

Fonte: FAQ sull'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (documento del 27 marzo 2026, emittente non indicato nel file ricevuto). Quesiti n. 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28.